



2018/DLC/1039

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto " Atto aggiuntivo al Progetto: Sperimentazione e verifica di efficacia di tecniche di riduzione della concentrazione di radon in un grande edificio storico" avente ad oggetto la gestione del risanamento l'edificio sede del MEF, sito in Roma – Via XX Settembre, 97 – risanamento inteso come riduzione della concentrazione di radon nei locali frequentati dai lavoratori, sottoscritta in data 14.03.2016, con scadenza 31.12.2018;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere all'acquisto di materiale monouso non incluso nei lotti del materiale monouso relativi alla procedura negoziata stipulata dall'Istituto Superiore di Sanità e di attrezzature quali strumenti tecnico-specialistici non sanitari, indispensabili per l'installazione e la messa in opera dei ventilatori/estrattori in linea da canale rettangolare per procedere all'attuazione delle misure di risanamento da gas radon sperimentali previste sia dalla fase B2 che dalla fase B3 del progetto oggetto della convenzione tra ISS e MEF.

CONSIDERATO che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamenti diretti e dalla normativa in materia di prezzi di riferimento in ambito non sanitario, gli stessi non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

VISTO il proprio Decreto in data 4.06.2018 con il quale il Dr. Francesco Bochicchio Dirigente di Ricerca e Direttore del Centro Nazionale Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di materiale monouso non incluso nei lotti del materiale monouso relativi alla procedura negoziata stipulata dall'Istituto Superiore di Sanità e di attrezzature quali strumenti tecnico-specialistici non sanitari;

VISTA la relazione del RUP in data 9.07.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, e motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 2.431,50 = (duemilaquattrocentotrentuno//50) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 6.06.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del D.Lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta Alfarano Rocco, la fornitura di materiale monouso non incluso nei lotti del materiale monouso relativi alla procedura negoziata stipulata dall'Istituto Superiore di Sanità e di attrezzature quali strumenti tecnico-specialistici non sanitari, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO L'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dal fatto che ha presentato l'offerta più economica tra i fornitori interpellati; inoltre è l'unico a fornire tutti i prodotti da noi richiesti

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto fuori Me.PA, finalizzata all'acquisto della fornitura di materiale monouso non incluso nei lotti del materiale monouso relativi alla procedura negoziata stipulata dall'Istituto Superiore di Sanità e di attrezzature quali strumenti tecnico-specialistici non sanitari.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 2.966,43 = (duemilanovecentosessantasei//43) = (€ 2.431,50 + € 534,93 per IVA 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo Z1F/1, Voce di bilancio 2508, Partita 3597/2018, Sub-impegno 1 e Voce di bilancio 2059, Partita 3596/2018, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 10 luglio 2018

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA